

Proc.Un. █████/22

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE XIV

in composizione monocratica

nella persona del Giudice delegato, dott. Fabio Miccio,

sulla richiesta di misure protettive avanzata dalla società ██████████ nell'ambito della procedura unitaria di concordato preventivo n. █████/22 introdotta con domanda prenotativa,

ha pronunciato il seguente

decreto

visto il ricorso c.d. prenotativo depositato in data 22.9.22,

visto il decreto del Tribunale di concessione del termine per l'integrazione del ricorso del 5.10.2022,

visto il successivo ricorso, datato 12.10.2022, con il quale la ricorrente, in ragione della sopravvenuta notifica di alcuni atti di pignoramento, chiedeva concedersi le misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 del CCI,

visto il decreto di rigetto dell'istanza di concessione di misure protettive del 13 ottobre 2022 di questo giudice delegato, così motivato ".....considerato che le misure protettive vengono, ai sensi dell'art. 55 comma 3, confermate o revocate dal Tribunale, nel senso che le stesse operano ex lege dalla data dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ed il giudice ha trenta giorni, dall'iscrizione, per provvedere sulla conferma o revoca, considerato che non risulta che la domanda sia stata pubblicata nel registro delle imprese, e quindi non si è mai prodotto alcun effetto protettivo che il Tribunale è chiamato a confermare o revocare, p.q.m. rigetta l'istanza",

considerato che in data 18 ottobre 2022 è stata depositata una "Integrazione domanda ex art. 44 D.LGS n. 14 del 12 gennaio 2019" contenente la richiesta di concessione/conferma delle misure protettive,

considerato che a seguito di tale ultimo deposito è stato emesso da questo Giudice delegato un decreto con il quale, tenuto conto che si trattava di integrazione della domanda di accesso al concordato contenente un richiesta di misure protettive (e, dunque, di atto iscrivibile nel registro

delle imprese) ha dato incarico alla cancelleria di disporre l'iscrizione anche di detta domanda integrativa, con la motivazione che si trascrive "... vista la domanda integrativa a quella prenotativa avanzata ex art. 44 del CCII, contenente la richiesta di conferma delle misure protettive nell'interesse di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ considerato che la domanda prenotativa è iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, comma 3 del CCII, a cura della cancelleria, ritenuto che anche la domanda integrativa, pur non espressamente regolata dalla norma, sia soggetta al medesimo regime pubblicitario, e dunque debba essere iscritta nel registro delle imprese a cura della cancelleria. p.q.m. manda alla cancelleria di comunicare la domanda integrativa contenente la richiesta di conferma delle misure protettive al registro delle imprese per l'iscrizione con l'espressa menzione del fatto che contiene la richiesta di misura protettive, e ciò ai sensi dell'art. 40 comma 3 del CCII",

ritenuto che l'articolo 54, comma 2, del CCII – secondo il quale "se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azione esecutive o cautelari sul suo patrimonio." - non osti a che la richiesta di misure protettive venga avanzata anche successivamente all'iniziale deposito della domanda ex art. 40 di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (piena o prenotativa ex art. 44 del CCII) e ciò in quanto:

-il citato art. 54 comma 2 si limita a richiamare la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi senza tuttavia escludere che possa essere anche successivamente integrata con una richiesta di misure protettive. In altri termini, ciò che la norma sembra impedire è che venga avanzata una richiesta di misure protettive in modo del tutto autonomo rispetto ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ma non anche che una richiesta di misure protettive possa sopravvenire rispetto ad una già depositata domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi,

-l'esigenza di ottenere misure protettive potrebbe del resto sorgere (come nella specie) solo in un momento successivo rispetto al deposito della domanda di accesso (nella specie, della c.d. domanda prenotativa di concordato preventivo),

-la durata delle misure protettive è fissata in ogni caso nella misura massiva di 12 mesi (art. 8 del CCII): una diversa interpretazione che permettesse di avanzare la richiesta di misure protettive unicamente in sede di primo atto di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (ossia, ordinariamente, in sede di domanda prenotativa di concordato) finirebbe col costringere il

debitore non solo ad anticipare la richiesta rispetto all'effettiva insorgenza dell'esigenza protettiva, ma soprattutto a consumare parte del periodo di protezione nonostante non ne abbia necessità (rischiando, in tal modo, di non avere poi sufficiente "copertura protettiva" sino all'eventuale omologazione) sol perché gli verrebbe preclusa la possibilità di avanzare tale richiesta in un momento successivo, così frustrando la *ratio* della normativa che è quella, all'opposto, di circoscrivere temporalmente le misure protettive al minimo ritenuto indispensabile sia dal debitore che dal Tribunale,

ritenuto pertanto che sia il tenore letterale che la *ratio* delle norma permettano una interpretazione secondo la quale le misure protettive possono essere chieste anche successivamente al deposito della iniziale domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, mediante il deposito di una domanda integrativa che possa essere anch'essa – al pari del primo atto – iscritta nel registro delle imprese e contenente la richiesta di concessione delle misure ritenute necessarie, e dalla cui iscrizione possa determinarsi, *ex lege*, l'effetto protettivo destinato ad essere confermato o revocato dal Tribunale ex art. 55 comma 3 del CCII,

considerato che l'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, del CCII così recita: *"Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata"*,

considerato che l'articolo 55, comma 3, del CCII dispone che *"Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione"*,

osservato che l'art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò – vale rimarcarlo – diversamente da quanto disposto dall'articolo 19 del CCII (che riproduce sostanzialmente il

contenuto dell'articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento,

ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia "*erga omnes*", ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo,

considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto,

richiamato, per completezza di analisi, il contenuto dell'articolo 46 del CCII, a norma del quale, "*I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori*"; trattasi, in questo caso, di effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale,

ricordato, infine, sin d'ora che ai sensi del già citato art. 8 del CCII la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi (fermo, deve ritenersi, in ogni caso il principio generale posto dall'art. 7 del CCII secondo il quale vanno definiti con priorità gli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale in presenza delle condizioni poste dalla citata disposizione),

ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda prenotativa depositata, rispetto alla quale è stato concesso il termine per integrazione, ragioni ostative all' accoglimento,

P.Q.M.

letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del codice della crisi,

accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla ricorrente e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda integrativa nel registro delle imprese, contenente la richiesta di misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda integrativa contenente la richiesta di misure protettive nel registro delle imprese,
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle imprese.

Roma, 4.11.2022

Il Giudice delegato

dott. Fabio Miccio